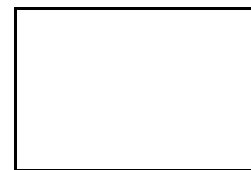


Civile Ord. Sez. 1 Num. 8374 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 03/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 5179/2021 r.g. proposto da:

TROISI INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX SPF S.À.R.L., con sede in L 1882 Lussemburgo, 7 Guillame J. Kroll, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* dott. Renato Palai, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegato al ricorso, dagli Avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Donizetti n. 7.

- ricorrente -

contro

VIRGILIO 2006 S.R.L., con sede in Roma, al viale A. Gramsci n. 7, in persona dell'amministratore unico Antonio Barbieri, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Prof. Andrea Di Porto e dall'Avvocato Carlo Romita, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Giovanni Battista Martini n. 13.

- controricorrente -

avverso la SENTENZA, n. cron. 6281/2020, emessa dalla CORTE DI APPELLO di ROMA il giorno 11/12/2020.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda di arbitrato ed atto di nomina di arbitro del 5 dicembre 2012, la Virgilio 2006 s.r.l. (d'ora in avanti, anche *breviter*, Virgilio), richiamata la clausola compromissoria di cui all'art. 9 della scrittura privata intercorsa con la Troisi Investissement Internationaux SPF s.à.r.l. (per il prosieguo, pure più semplicemente, Troisi) il 30 novembre 2007 e la successiva convenzione arbitrale del 22 marzo 2011, nominò il proprio arbitro, invitando la Troisi a provvedere alla designazione del suo, e chiese al costituendo collegio arbitrale di volere: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento, da parte della Troisi, rispetto alle obbligazioni previste negli accordi intercorsi e, quindi, pronunciare la risoluzione della scrittura privata suddetta per fatto della Troisi, adottando ogni conseguente provvedimento; b) condannare la Troisi a corrispondere alla Virgilio il complessivo importo di € 13.246.836,00, a titolo di restituzione dell'importo pagato per l'acquisto del 20% delle azioni Nofdam, di costi sostenuti dalla medesima Virgilio in un precedente arbitrato e di risarcimento dei danni subiti e subendi, ovvero la somma, maggiore o minore, che sarebbe emersa dagli atti quale risarcimento del danno per lucro cessante e danno emergente, oltre al danno derivante dalla lesione dell'immagine commerciale.

A fondamento dei quesiti così formulati, la Virgilio espose che: i) il 30 novembre 2007, tra la stessa e la Troisi era intercorsa una scrittura privata con cui era stata prevista la cessione, alla prima, in tempi differenti ed in due diverse *tranches*, del 50% del capitale sociale della Nofdam s.p.a., all'epoca interamente posseduto dalla Troisi, nell'ambito di un più complesso piano di cooperazione volto al raggiungimento di taluni precisi obiettivi di investimento e di *business* nel comparto edilizio presso l'area territoriale di Pomezia, tramite il veicolo societario Nofdam s.p.a.; ii) la Troisi si era resa gravemente

inadempiente agli accordi intercorsi, laddove, dopo aver regolarmente trasferito il 20 % delle azioni della Nofdam, da un lato, aveva violato l'obbligo di trasferire il 30 % restante, così che, il 5 aprile 2012, un precedente collegio arbitrale costituito in Roma l'aveva condannata (con statuizione poi sottoposta ad impugnazione) all'adempimento della predetta prestazione; dall'altro, in pretesa violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, aveva posto in essere una serie di gravissime condotte a carattere ostruzionistico e dilatorio, anche per il tramite di decisioni assunte nell'ambito del c.d.a. di Nofdam s.p.a., asseritamente finalizzate a rallentare l'avanzamento del progetto di sviluppo concordato ed a determinare la sottomissione della stessa Virgilio rispetto alla gestione ad all'attività della Nofdam s.p.a.

La Troisi, con atto di nomina di arbitro notificato il 21 dicembre 2012 (riservando all'esito della costituzione del collegio arbitrale, ogni compiuta argomentazione), contestò integralmente quanto *ex adverso* dedotto, a suo dire infondato oltre che sprovvisto di prova, rilevando come, in realtà, l'unico soggetto da ritenersi inadempiente agli accordi assunti fosse la Virgilio. Conseguentemente, chiese il rigetto dei quesiti proposti da quest'ultima e l'accoglimento dei propri, formulati in via riconvenzionale, intesi a vedere accertare e dichiarare il grave inadempimento della Virgilio alle obbligazioni assunte e, pertanto, ottenere la risoluzione degli accordi in danno della stessa, con conseguente condanna alla restituzione delle azioni a suo tempo trasferite (pari al 20 % del capitale sociale della Nofdam s.p.a.) ed al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa.

Nominato il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due già designati dalle parti, il collegio arbitrale così costituito assegnò alle parti un duplice termine: il primo, per la formulazione dei quesiti, la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, il deposito dei documenti e la formulazione di istanze istruttorie; il secondo, per il compimento dell'attività assertiva ed istruttoria in replica.

Scaduti tali termini, il medesimo collegio, con lodo parziale del 23 settembre 2013: *i*) respinse l'eccezione di continenza spiegata dalla Troisi sulle domande proposte dalla Virgilio; *ii*) dichiarò inammissibili le domande

riconvenzionali di risoluzione contrattuale, di restituzione e di risarcimento dei danni proposte dalla Troisi; *iii*) rinviò al lodo definitivo ogni determinazione delle spese di giudizio; *iv*) dispose, con separata ordinanza, in ordine al prosieguo del procedimento.

In particolare, detto collegio ritenne: *a*) insussistenti i presupposti della continenza di cui all'art. 39, comma 2, cod. proc. civ., essenzialmente perché la norma presuppone che le cause pendano davanti a giudici diversi, ma nel medesimo grado di giudizio, richiamando, sul punto, le pronunce rese da Cass. n. 27018/2011, Cass. n. 16446/2009 e Cass. n. 18819/2004. Considerò, comunque, concretamente inconfigurabile la continenza, atteso che la domanda della Virgilio nel presente giudizio arbitrale era stata fondata su fatti diversi e successivi a quelli discussi nel precedente giudizio arbitrale. Pertanto, nemmeno si sarebbe potuta applicare la regola di cui all'art. 1453, comma 2, cod. civ. sulla modifica della domanda (da proporsi nel giudizio di impugnazione davanti alla corte d'appello), atteso che la richiesta di risoluzione della Virgilio aveva avuto ad oggetto inadempimenti successivi a quelli posti a fondamento della domanda di adempimento formulata nel precedente procedimento arbitrale. Neppure, infine, si sarebbe potuta disporre la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., atteso che l'art. 819-ter cod. proc. civ. esclude l'applicazione di detta norma nei rapporti tra arbitrato e processo; *b*) che, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla Troisi nel precedente giudizio arbitrale fosse identica a quella proposta nel presente giudizio, risultando solo aggiunta la richiesta risarcitoria, dovendosi escludere che la odierna domanda di risoluzione, benché poggiante su autonomo motivo (gravi carenze progettuali dell'Accordo di programma presentato al Comune di Pomezia), ne determinasse la diversità rispetto a quella proposta nel precedente giudizio arbitrale, perché riguardante fatti all'epoca già conoscibili dalla convenuta che ben potevano essere contestati nel primo giudizio. Pertanto, la riproposizione della domanda di risoluzione da parte della Troisi era preclusa dalla necessità di rispettare il principio del *ne bis in idem* e la declaratoria di inammissibilità

colpiva pure le conseguenziali domande restitutorie e risarcitorie dalla stessa proposte.

Contro questo lodo, la Troisi propose immediata impugnazione per nullità, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, ritenendolo gravemente illegittimo e lesivo delle proprie prerogative, sotto diversi e concorrenti profili.

1.1. Successivamente, disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio e scaduti i termini per la precisazione delle conclusioni e delle note finali, il collegio arbitrale, il 5 dicembre 2014, pronunciò il lodo definitivo, con cui: a) dichiarò la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti il 30 novembre 2007, per il grave inadempimento della Troisi, e, per l'effetto, condannò quest'ultima a restituire alla Virgilio l'importo di € 1.200.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, contestualmente al ritrasferimento dalla Virgilio in favore della Troisi delle azioni di Nofdam s.p.a. detenute dalla prima, pari al 20 % del capitale sociale; b) condannò la Troisi al risarcimento dei danni in favore della Virgilio, nella misura di € 6.700.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo; c) pose a carico della Troisi le spese di funzionamento del collegio arbitrale e quelle della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con precedenti ordinanze; d) condannò la Troisi a rimborsare alla Virgilio le spese di difesa, liquidate in € 70.000,00, oltre spese generali al 15 %, iva e c.p.a.

Anche contro questo lodo la Troisi propose impugnazione per nullità, innanzi alla Corte di appello di Roma.

2. Pronunciando sulle suddette, separate impugnazioni di tali lodi, l'adita corte capitolina, riuniti i due corrispondenti giudizi, li decise con sentenza datata 11 dicembre 2021, n. 6281, pronunciata nel contraddittorio con la Virgilio, che così dispose: *«Rigetta le impugnazioni proposte da Troisi Investissement Internationaux SPF s.a.; condanna Troisi Investissement Internationaux SPF s.a. al rimborso, in favore di Virgilio 2006 s.r.l., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 11.938 per la fase di studio, euro 6.941 per la fase introduttiva, euro 15.994*

per la fase di trattazione ed euro 19.851 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e c.p.a.».

Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò queste conclusioni saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nel corso dell'esame di ciascuno dei numerosi motivi di impugnazione oggi proposti contro quella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.

3. Per la cassazione di questa sentenza, la Troisi Investissement Internationaux SPF s.à.r.l. ha promosso ricorso affidandosi a venticinque motivi. Ha resistito, con controricorso, la Virgilio 2006 s.r.l. In prossimità della fissata adunanza camerale, sono state depositate memorie ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio dei numerosi, formulati motivi del ricorso, il Collegio intende ribadire (*cfr.*, *amplius*, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9429 del 2024, Cass. n. 7597, 19277 e 32248 del 2025) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (*cfr.* Cass. n. 27321 del 2020). Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità

a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (*cf.* Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. nn. 7597, 19277 e 32248 del 2025); dall'altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo – se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (*cf.* Cass. nn. 32248, 19277 e 7597 del 2025; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999).

1.1. Sempre in via assolutamente preliminare, occorre sottolineare ancora che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 13604 del 2024 (*cf.* in motivazione), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l'annullamento del medesimo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima di tali fasi non è consentito alla corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili, come si è già anticipato, solo per determinati errori *in procedendo*, nonché, ove

espressamente consentito dalle parti (trattandosi, nel caso di specie, di lodi pronunciati sulla base di una clausola compromissoria successiva alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2016), per inosservanza delle *regole di diritto relative al merito della controversie*; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del *petitum* e delle *causae petendi* dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ.

Nella odierna fattispecie, la sentenza della corte distrettuale ha escluso qualsiasi nullità dei lodi innanzi ad essa impugnati, sicché ha limitato il giudizio alla fase rescindente. Pertanto, il sindacato di legittimità, oggi, è evidentemente limitato, appunto, ai vizi della pronuncia per avere escluso la nullità dei lodi medesimi. Nell'esercizio di tale sindacato, peraltro, la Cassazione neppure può esaminare direttamente questi ultimi, ma deve scrutinare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia corretta in relazione ai profili di censura dei lodi ivi dedotti (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 25189 del 2017; Cass. n. 10809 del 2015; Cass. n. 10641 del 2004). A questo fine, è utile ribadire che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo (*cfr.* Cass. n. 28997 del 2018; Cass. n.19324 del 2014); in altri termini, la denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto *in iudicando*, laddove espressamente consentita dalle parti, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (*cfr.* Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 16559 del 2020; Cass. n. 21802 del 2006). Ne consegue, pure, che è inammissibile il motivo di

ricorso per cassazione formulato avverso la sentenza della corte territoriale con il quale siano riproposte questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, in quanto il controllo della Suprema Corte non può consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'*iter* argomentativo seguito dagli arbitri (cfr. Cass. n. 2985 del 2018; Cass. n. 18136 del 2013). La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, dunque, non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 13968 del 2011).

2. Fermo tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso denuncia la *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 9, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d'appello di Roma, pronunciando su di un motivo di impugnazione diverso da quello realmente formulato, ha erroneamente dichiarato inammissibile e rigettato il secondo (rectius: terzo. Ndr] motivo di impugnazione proposto dalla Troisi avverso il lodo parziale»*. La censura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere le doglianze della Troisi (*«Violazione degli articoli 39 e 101 c.p.c. e dell'articolo 24 Costituzione. Nullità del lodo ex articolo 829, n. 9, c.p.c.»*. Cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata) contro il lodo non definitivo del 23 settembre 2013, nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla odierna ricorrente sulla base di un profilo di inadempimento diverso da quello dedotto nel precedente giudizio arbitrale.

Quella corte ritenne, in proposito, che, *«anche a voler ritenere la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da Troisi contenuta nel lodo non definitivo quale pronuncia che ha deciso parzialmente il merito della controversia e, dunque, autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 827, secondo comma c.p.c., la censura vada respinta. Da un lato, non si ravvisa la nullità denunciata di cui all'articolo 829, comma 1, n. 9, c.p.c. "se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio", atteso che la decisione relativa al lodo non*

definitivo è stata preceduta dalla concessione di termini per il deposito di memorie riguardanti i profili poi affrontati nel lodo non definitivo, nonché dalla concessione di ulteriori termini per repliche. Altresì insussistenti risultano le violazioni denunciate dell'articolo 24 Costituzione e dell'articolo 101 c.p.c. Nel lodo non definitivo, infatti, gli arbitri si sono pronunciati sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale esponendo le ragioni per cui hanno ritenuto che detta domanda fosse la stessa di quella già proposta nel precedente giudizio arbitrale, avendo ritenuto non rilevante la deduzione di un autonomo profilo di inadempimento, dal momento che le carenze documentali e progettuali dell'accordo presentato al Comune di Pomezia e la illegittimità del procedimento amministrativo erano tutte le circostanze che ben potevano essere già dedotte nel primo giudizio arbitrale da Troisi. Sul punto in questione, la censura svolta da Troisi risulta del tutto carente, non essendo neppure dedotta e dimostrata la circostanza che detti profili di inadempimento non erano conoscibili dalla parte impugnante all'epoca del precedente giudizio arbitrale, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio arbitrale. In proposito, va poi richiamato il principio già affermato dalla Suprema Corte secondo la quale, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice e alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'articolo 829 c.p.c.. Nel caso in questione, la parte impugnante ha dedotto la violazione del principio del contraddittorio, mentre, in realtà, ha sostenuto l'erroneità del lodo per vizio in iudicando, ossia ha censurato il merito della decisione, senza tuttavia individuare il motivo di nullità pertinente a tale profilo di critica e senza neppure dimostrare l'erroneità della decisione sul punto. Il motivo, pertanto, oltre che inammissibile è pure infondato».

Assume oggi la ricorrente che la corte d'appello, «violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anziché statuire rispetto alle richieste effettivamente formulate dalla Troisi, – di dichiarare, in fase

rescindente, la nullità del lodo parziale, in ragione della violazione del contraddittorio da essa denunciata – ha pronunciato rispetto ad un'altra domanda, invero inespressa, così, peraltro, omettendo di statuire sulla censura effettivamente spiegata. [...]. La Troisi, infatti, lungi dal denunciare la nullità del lodo in ordine alla non conoscibilità degli ulteriori fatti di inadempimento (che, beninteso, non erano comunque all'epoca conoscibili), aveva piuttosto contestato l'applicazione della preclusione del dedotto e del deducibile con riferimento a diritti eterodeterminati, rispetto a fatti costitutivi diversi da quelli posti a fondamento della domanda. Da qui era scaturita la violazione del contraddittorio, prima ancora che del principio dispositivo e del diritto di difesa alla base della censura spiegata. L'errore denunciato, in altri termini, poggiava sul fatto che il Collegio arbitrale aveva privato la Troisi della possibilità di far valere un proprio diritto nel contesto del giudizio, sull'errato presupposto che il rigetto di una domanda di risoluzione per inadempimento avrebbe precluso l'esperimento di una ulteriore domanda di risoluzione fondata su fatti costitutivi – inadempimenti – diversi, ed in precedenza non dedotti. Sul punto, all'evidenza, la corte d'appello ha finito per non pronunciare, con conseguente integrazione della violazione dell'art. 112 c.p.c. [...]. E la dedotta violazione si è risolta, ulteriormente, nell'errata applicazione dell'art. 829 c.p.c. da parte della Corte di appello di Roma. La stessa, infatti, ha finito per ritenere inammissibile il motivo di impugnazione, perché asseritamente privo della doverosa specificità, del tutto a sproposito. La Troisi, infatti, aveva specificamente denunciato la nullità lamentata, illustrando le ragioni poste a relativo fondamento. Piuttosto, non aveva fatto menzione, né specifica, né generica, delle argomentazioni afferenti al tema della precedente non conoscibilità, soltanto perché non era quello l'oggetto della censura formulata».

2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché non coglie la effettiva *ratio decidendi*, sul punto, della corte di appello, che è quella secondo cui il motivo di impugnazione individuato con riferimento al n. 9 del comma 1 dell'art. 829 cod. proc. civ. non era pertinente perché non c'era un vizio di violazione del contraddittorio, ma un *error in iudicando*. In altri termini,

secondo la territoriale era stato individuato male il motivo di impugnazione invocato (perché non corrispondente allo specifico contenuto della censura che si risolveva in un *error in iudicando*, non già *in procedendo*), così violandosi il principio di specificità dei motivi proprio del giudizio di impugnazione del lodo.

La censura, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quanto ripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782 del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del 2025; Cass. nn. 6512 e 6514 del 2026), secondo cui *«l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" [...], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso*

per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».

2.2. A tanto deve aggiungersi, peraltro, che, nel caso di specie, non si pone una questione di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, bensì di ammissibilità del motivo di impugnazione del lodo, nel senso della sua inammissibilità siccome qualificato dal giudice competente alla stregua della deduzione della parte, dunque con valutazione insindacabile in cassazione.

Invero, giusta l'apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, quei "fatti costitutivi" della domanda riconvenzionale della Troisi erano tutt'altro che "diversi" da quelli dedotti, nonché deducibili, dalla stessa nel primo procedimento arbitrale, con tutto quanto di conseguenza sulle preclusioni derivanti dal principio del *ne bis in idem*.

3. Il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella misura in cui, mal interpretando la portata della citata disposizione, la Corte d'appello di Roma ha erroneamente dichiarato inammissibile il primo motivo di impugnazione proposto dalla Troisi avverso il lodo definitivo». La censura è rivolta contro alcune delle affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianza della Troisi ("Nullità del lodo ex articolo 829, n. 4, c.p.c., per aver accolto, modificandone il fatto costitutivo, una domanda diversa da quella proposta". Cfr. pag. 6 della sentenza qui impugnata) contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nella parte in cui quest'ultimo aveva individuato a fondamento della domanda di risoluzione di Virgilio tre ordini di circostanze (il mancato trasferimento delle azioni dalla Nofdam s.p.a. e la conseguente mancata integrazione degli amministratori nella compagine dell'organo di governo societario; i comportamenti adottati dai componenti del Consiglio di Amministrazione della

Nofdam s.p.a., espressione della maggioranza azionaria detenuta dalla Troisi, tra febbraio 2011-maggio 2012; la protratta inerzia della Nofdam s.p.a. nel proseguire il programma urbanistico dando impulso alla valorizzazione del terreno), valutate separatamente, senza affrontare, tuttavia, a dire della ricorrente, la vera ragione del conflitto insorto tra le parti, ossia il contratto con Ale Engineering s.r.l. su cui entrambe le parti avevano lungamente dibattuto, aspetto, invece, del tutto saltato nel lodo.

La corte d'appello ritenne, in proposito, che *«La nullità del lodo è stata dedotta da Troisi sotto il profilo della violazione dell'articolo 829, comma 1, n. 4, c.p.c.: "se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso". È evidente che nella previsione della citata norma non rientra la dedotta violazione, ossia di aver modificato la domanda di risoluzione di Virgilio sostituendone il fatto costitutivo»*.

Assume oggi la Troisi che, *«secondo quanto autorevolmente affermato da codesto Supremo Collegio, l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., costituisce lo strumento apprestato dall'ordinamento per sanzionare, oltre che la pronuncia su di una materia esorbitante dall'oggetto del compromesso, anche la statuizione con cui gli arbitri abbiano pronunciato oltre i limiti del thema decidendum ad essi sottoposto per il tramite dei quesiti. Censura, quest'ultima, perfettamente corrispondente a quella formulata dall'odierna ricorrente che aveva lamentato come, si è detto, il Collegio Arbitrale non avesse affatto statuito su tutto il thema decidendum ed esso sottoposto, pronunciando, piuttosto, oltre i limiti dei quesiti formulati dalla controparte, al precipuo scopo di sottrarsi dall'esame della "questione Ale Engineering s.r.l.", benché la medesima costituisse il nodo centrale della controversia»*.

3.1. Questa doglianza risulta inammissibile perché, in realtà, si traduce in un sindacato sull'esito della interpretazione, compiuta dal collegio arbitrale, della domanda della Virgilio, non consentito a questa Corte perché affare proprio del giudice di merito (e la corte di appello ha motivato la ragione della sua decisione). In altri termini, la diversa interpretazione della domanda in

esame coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte, che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass. n. 13439 del 2025; Cass. n. 31546 del 2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006). Tuttavia, nessuna puntuale censura, correttamente rapportata al parametro da ultimo indicato, è stata formulata dalla odierna ricorrente.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto al primo capo del primo motivo di impugnazione proposto dalla Troisi avverso il lodo definitivo»*. Questa censura è rivolta contro le ulteriori affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la medesima doglianza della Troisi (*"Nullità del lodo ex articolo 829, n. 4, c.p.c., per aver accolto, modificandone il fatto costitutivo, una domanda diversa da quella proposta"*. Cfr. pag. 6 della sentenza qui impugnata), già esposta nel motivo precedente, contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014.

La corte d'appello ritenne, oltre a quanto si è già riportato scrutinandosi il secondo motivo, che, *«D'altra parte, neppure può affermarsi che gli arbitri non abbiano considerato, tra gli inadempimenti contestati da Virgilio, il contenuto delle delibere di Nofdam laddove, a pagina 39 del lodo, il Collegio arbitrale ha motivato in proposito ed ha ritenuto che "i comportamenti denunciati da Virgilio all'interno del Consiglio di Amministrazione della Nofdam" (di cui Troisi costituiva il socio maggioritario) e in particolare "le decisioni non gradite al socio Virgilio e da questo ritenute pregiudizievoli al perseguimento dello scopo comune"... "non assumono un autonomo rilievo e*

non possono essere valutati come grave inadempimento agli obblighi derivanti dall'accordo del 2007"».

Assume oggi la ricorrente che *«La Corte d'Appello, [...], ha – nuovamente - violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la stessa, anziché statuire rispetto alle richieste effettivamente formulate dalla Troisi, ha radicalmente obliterato la pronuncia sulla tematica effettivamente svolta dalla ricorrente, nel primo capo del proprio motivo di impugnazione».*

4.1. Questo motivo risulta inammissibile, da un lato, perché, al pari del precedente, si traduce, in realtà, in un sindacato sull'esito della interpretazione della domanda della Virgilio, non consentito a questa Corte perché affare proprio del giudice di merito, che, peraltro, ha motivato la ragione del proprio convincimento; dall'altro, in ragione del fatto che la corte territoriale ha considerato estranea alla decisione la circostanza oggetto di pretesa ultrapetizione, sicché la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è priva di decisività.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per motivazione meramente apparente in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla statuizione di rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo definitivo formulato ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.»*. Con questa censura si insiste nel contestare, questa volta sotto il profilo di una pretesa motivazione apparente, le medesime argomentazioni della corte distrettuale già oggetto del precedente motivo.

5.1. Questa doglianza si rivela infondata.

Essa, invero, mostra di non tenere in alcun conto che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 11 dicembre 2020, ha ormai ridotto al "*minimo costituzionale*" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito

(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella *"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico"*, nella *"motivazione apparente"*, nel *"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"* e nella *"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"*, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di *"sufficienza"* della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua *"contraddittorietà"* (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella *"insanabile"* e l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella *"insuperabile"*. Non rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).

In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn.

23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'*iter* logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* seguita dal giudice.

Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) – è, nella specie, inconfigurabile.

La corte territoriale, infatti, ha illustrato, affatto esaustivamente ed in linea con il minimo costituzionale predetto, gli assunti (già illustrati scrutinandosi i precedenti motivi secondo e terzo) posti alla base del rigetto della prima parte del primo motivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa proposto.

Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione su questi punti, rendendone agevolmente individuabile l'*iter* logico seguito, così dovendosi considerare soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l'esattezza, o non, di tali giustificazioni.

6. Il quinto motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1, n. 5, c.p.c. e dell'art. 823, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento al rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo definitivo formulato ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.*». Questa censura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la ulteriore doglianza della Troisi ("Nullità del lodo ex articolo 829, n. 5, in relazione all'articolo 823, n. 5, c.p.c. per totale omissione della motivazione su fatti decisivi prospettati dall'attore". Cfr. pag.

6 della sentenza qui impugnata), contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nella stessa parte già oggetto del precedente secondo motivo.

La corte d'appello ritenne, in proposito, che, *«Quanto poi alla dedotta nullità di cui all'articolo 829, n. 5, in relazione all'articolo 823, n. 5, c.p.c., per l'omessa "esposizione sommaria dei motivi", è fermo orientamento della Suprema Corte l'affermazione secondo la quale deve trattarsi in mancanza totale della motivazione. È affermato, infatti, in relazione alla precedente formulazione dell'articolo 823 n. 3 c.p.c., il principio secondo il quale: In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo stanchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. Cass. n. 12321 del 18/05/2018. Per le ragioni sopra esposte deve escludersi che il Collegio arbitrale non abbia motivato sull'inadempimento oggetto del motivo di nullità, dovendo invece concludersi che Arbitri hanno globalmente valutato detto profilo, ritenendo peraltro lo stesso non significativo ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta da Virgilio».*

Assume oggi la ricorrente che la statuizione della corte distrettuale *«si risolve nell'errata applicazione della disposizione processuale di cui trattasi, in quanto è stato ritenuto costituisce una congrua motivazione un'argomentazione assolutamente priva di qualsivoglia valenza rispetto alla censura effettivamente denunciata (sul punto, stante la sostanziale riproposizione di quella stessa motivazione da parte della Corte d'Appello, si rinvia al motivo che precede)».*

6.1. Questo motivo si rivela inammissibile perché, da un lato, in violazione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non risulta specificatamente indicato, alla luce della concreta motivazione del lodo, perché si sarebbe trattato di una assenza tale di motivazione da non rendere percepibile la *ratio decidendi*; dall'altro, giacché, in ogni caso, esso si traduce, in realtà, in una

censura di merito rispetto a quanto sancito dalla corte di appello, sullo specifico punto, alla pagina 8 della sentenza impugnata.

7. Il sesto motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., dell'art. 816-bis c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte d'appello di Roma ha escluso la violazione del contraddittorio denunciata dalla Troisi con il secondo motivo di impugnazione del lodo definitivo paventando l'esistenza di inconfigurabili preclusioni nel procedimento arbitrale e mal applicando il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.*». Questa censura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la prima doglianza della Troisi (*"Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per violazione del diritto al contraddittorio, sub specie il diritto alla prova"*). Cfr. pag. 8 della sentenza qui impugnata), contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nella parte in cui quest'ultimo erroneamente aveva ritenuto necessaria la prova di un fatto vero e non contestato, facendo gravare sulla Troisi le gravi conseguenze della mancata prova, ed in concreto aveva precluso alla medesima odierna ricorrente, che sulla non contestazione di quel fatto aveva legittimamente basato il suo agire processuale, di esercitare appieno il suo diritto alla prova mediante il deposito in arbitrato del documento contenente la convocazione della Virgilio innanzi al notaio, per la compravendita del 30% delle azioni Nofdam, ed il successivo rifiuto di quest'ultima.

La corte d'appello, dopo aver riportato quanto argomentato, sul punto, dagli arbitri, ritenne, in proposito, che, *«come peraltro ammesso dalla stessa Troisi nel motivo in esame, la circostanza della offerta di adempimento non accettata è stata formulata per la prima volta da Troisi nella memoria del 25 febbraio 2014, ossia dopo che, con l'ordinanza del 19 dicembre 2013, il Collegio aveva pronunciato sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti ed assegnato i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle difese (lodo definitivo pagina 8). Dunque, il fatto relativo all'offerta di adempimento non accettata è stato dedotto da Troisi ben oltre la fase dedicata alla fissazione del thema probandum e, in disparte il fatto che detta*

circostanza risulta comunque contestata da controparte nella successiva memoria, essa è stata introdotta nel giudizio addirittura dopo la pronuncia del Collegio arbitrale sulle richieste istruttorie delle parti. La dedotta violazione del principio del contraddittorio va, dunque, esclusa, risolvendosi il motivo in una inammissibile censura sulla valutazione delle prove da parte del Collegio arbitrale».

Assume oggi la ricorrente che «Costituisce principio giuridico costantemente affermato da Codesto Supremo Collegio (anche recentissimamente - cfr. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28189), del resto, quello secondo cui "nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio. [...]. Ebbene, considerato che, né in sede di conferimento dell'incarico arbitrale, né tantomeno in sede di compromesso, le parti hanno previsto l'applicazione delle preclusioni di cui al codice di procedura civile (si legge in particolare nel contesto di tale documento, che "il Collegio dovrà giudicare in via rituale e secondo diritto, in applicazione della disciplina dell'arbitrato rituale contenuta nel codice procedura civile") è evidente l'inconferenza del rilievo della Corte d'Appello. Acclarata la prima violazione di legge che, sul punto, connota la decisione, è possibile cogliere la seconda, ed in particolare quella dell'art. 115 c.p.c. Il Giudice a quo, si è detto, dopo aver richiamato l'applicazione di inesistenti preclusioni, ha infatti riferito che, in ogni caso, la circostanza allegata dall'odierna ricorrente sarebbe stata oggetto di contestazione dalla controparte nella successiva memoria»: contestazione, però, a dire della Troisi, solo apparente e, come tale, inidonea a rendere controverso e bisognoso di prova quel fatto».

7.1. Questo motivo risulta insuscettibile di accoglimento nel suo complesso.

Invero, in relazione alla sua prima parte, è sufficiente rimarcare che, ove pure, realmente, non fossero state richiamate dalle parti, nella convenzione di arbitrato o nella clausola compromissoria, le norme del codice di rito

applicabili dagli arbitri (in particolare quelle sulle preclusioni), questi ultimi, nella specie, ben avrebbero potuto “regolare lo svolgimento del giudizio” arbitrale nel modo ritenuto “più opportuno” (cfr. art. 816-bis, comma 1, cod. proc. civ.). Pertanto, del tutto ragionevolmente non consentirono la indicazione di una circostanza di fatto ulteriore dopo che gli stessi si erano già pronunciato sulle richieste istruttorie delle parti.

Per il resto, è sufficiente ricordare, da un lato, che la valutazione circa la esistenza, o meno, di una contestazione/non contestazione costituisce accertamento proprio del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27490 del 2019), qui l’arbitro, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale (qui, però, nemmeno specificamente prospettato); dall’altro, che, una volta valutata comunque l’allegazione, sebbene pure per evidenziarne il carattere controverso, viene meno, in ogni caso, la questione della sua tempestività.

8. Il settimo motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la Corte d’appello di Roma, violando innanzitutto i principi di legge esistenti in materia di interpretazione del contratto, ha escluso che le parti volessero prevedere l’impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, così erroneamente omettendo, in primo luogo, l’esame del secondo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo proposto dall’odierna ricorrente e, quindi, dando altresì luogo alla violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1455 c.c., in questa sede denunciata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (v. infra, nono motivo per la separata trattazione)*». Questa censura è rivolta contro la conclusione della corte distrettuale circa la impossibilità, per le parti, di proporre impugnazione del lodo definitivo del 5 dicembre 2014 per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. In particolare, si contesta, in questa sede, la declaratoria di inammissibilità, per tale ragione, della seconda doglianza rinvenibile nel secondo motivo di impugnazione del lodo definitivo, recante “Nullità del lodo ex articolo 829, comma 3, c.p.c. per violazione

dell'articolo 2697 c.c. in relazione anche all'articolo 115 c.p.c." (cfr. pag. 8 della sentenza qui impugnata).

La corte d'appello ritenne, in proposito, che, «Per quanto riguarda la dedotta violazione ex articolo 829, terzo comma, c.p.c. per violazione delle regole di diritto concernenti l'onere della prova in relazione al merito della controversia, deve ritenersi la censura inammissibile, non essendo espressamente disposta dalle parti la facoltà di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto. In proposito, va rilevato che l'accordo del 30 novembre 2007 devolveva ogni controversia tra le parti alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Peraltro le parti, avendo già adito il predetto organismo con domanda di arbitrato da parte di Virgilio e contrapposta domanda riconvenzionale di Troisi, sottoscrivevano un diverso e distinto Atto di compromesso, riportato per intero nel lodo del 4.12.2012 [...] in cui si stabiliva di far decidere "la Controversia non già dal Tribunale Arbitrale della CCI ma da un Collegio Arbitrale composto sempre da due nominati Arbitri e da un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, individuato da costoro". In relazione alla predetta controversia era prevista la deroga al termine di 20 giorni per richiedere la nomina, in mancanza di accordo, del presidente del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale di Roma, essendo invece previsto il termine di 10 giorni. All'articolo 6 si prevedeva il termine per il deposito del lodo in 180 giorni anziché il termine di 240 giorni previsto dall'articolo 820, comma 2, c.p.c. All'articolo 5 era prevista la deroga alla regola generale di cui all'articolo 829, comma 3, c.p.c. della non impugnabilità per violazione delle regole di diritto, essendo invece prevista espressamente la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia. Infine, nel medesimo articolo 5 era previsto che le parti manifestassero il proprio consenso alla decisione nel merito della controversia da parte della Corte di appello di Roma, in caso di impugnazione del lodo, nella fase rescissoria. Era previsto che "Il procedimento arbitrale sarà convenzionalmente denominato Arbitrato

Virgilio 2006 - Troisi ex n. 17643/FM' ed altresì che "Entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente compromesso, le parti, a mezzo dei rispettivi difensori, secondo le forme da costoro decise, comunicheranno alla CCI la volontà delle parti medesime di non proseguire l'arbitrato amministrato dalla CCI". Dopo di che, nello stesso Atto di compromesso era altresì stabilito che "ogni e qualsiasi ulteriore controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della Scrittura Privata e dei successivi atti dalla stessa dipendenti, sarà devoluta in via esclusiva alla decisione di ton Collegio Arbitrale con sede a Roma, composto da tre Arbitri, nominati uno da una Parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, secondo le previsioni del presente compromesso". Questa è la clausola arbitrale riportata dagli arbitri del lodo non definitivo e nel lodo definitivo oggetto della presente impugnazione. Ritiene la Corte che la previsione contenuta nell'articolo 5 dell'Atto di compromesso circa l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto riguardante il merito della controversia, sia limitata all'arbitrato in funzione del quale è stato stipulato il predetto Atto di compromesso, ossia quello conclusosi con il lodo in data 4 aprile 2012 convenzionalmente denominato Arbitrato Virgilio 2006 —Troisi ex n. 17643/FM, mentre per le successive controversie, quale quella attuale, tale previsione non risulta ripetuta, atteso che la clausola sopra riportata richiama le previsioni del compromesso solamente in relazione ad un particolare aspetto procedimentale (nomina del presidente). Le parti in causa hanno rispettivamente addotto argomenti a sostegno della tesi secondo la quale anche la previsione della impugnabilità per violazione delle regole di diritto doveva ritenersi richiamata dalla clausola arbitrale relativa alle successive controversie (Troisi) o viceversa a sostegno della tesi della mancata previsione della impugnabilità nella riportata clausola governante le successive controversie (Virgilio). Risulta decisivo l'argomento tratto dalla stessa disposizione richiamata: l'articolo 829, comma 3, c.p.c. prevede testualmente che: "L'impugnazione per violazione delle regole di diritto

relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge". Ne deriva che anche per le ulteriori controversie doveva essere espressamente prevista la possibilità di impugnare le decisioni arbitrali per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Nel caso in questione, detta previsione espressa manca. Proprio la necessità che tale impugnabilità debba essere espressamente prevista porta ad escludere che l'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 828, comma 3, c.p.c. possa essere ricavata a seguito di un procedimento di interpretazione del suddetto Atto di compromesso, risultando invece, quale presupposto imprescindibile, l'espressa previsione dell'impugnabilità in relazione alla clausola arbitrale cui afferisce».

Assume oggi la ricorrente che la corte territoriale, dopo aver correttamente ritenuto che la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto avrebbe dovuto essere espressamente prevista dalle parti, *«ha erroneamente ritenuto che, per valutare se la dichiarazione negoziale all'uopo approntata dalle stesse avesse, o meno, recato una simile attribuzione, si sarebbe dovuto prescindere dalla globale considerazione delle espressioni utilizzate nel documento, ossia dal compimento della corretta attività interpretativa del medesimo. L'espresso riferimento funzionale all'impugnazione di cui all'art. 829, comma 3. c.p.c., in altri termini, secondo il Collegio, avrebbe dovuto desumersi da una valutazione del testo negoziale atomisticamente considerato (rispetto alla sola clausola relativa alle controversie future) anziché dalla relativa interezza e senza darsi luogo a qualunque attività ermeneutica. Ed è qui che si annida la violazione di legge posta in essere dalla Corte d'Appello. [...]. In altri termini, al fine di valutare se la dichiarazione negoziale contenesse o meno l'espresso riferimento alla possibilità di impugnare il lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, la Corte era necessariamente tenuta a valutare l'intera dichiarazione negoziale ed a considerarla nella sua interezza, in modo da ricavarne il senso complessivo e da intendere la singola espressione in funzione del testo di cui è parte integrante. Ciò all'esito del doveroso procedimento di interpretazione del predetto atto necessariamente da*

svolgersi secondo i criteri interpretativi doverosamente apprestati dal legislatore. [...], diversamente da quanto riferito dalla Corte d'Appello, non si vede proprio per quale recondita (ed ovviamente non meglio precisata) ragione le parti, (a) dopo aver previsto la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione di norme di diritto, nel contesto della clausola compromissoria originaria di cui alla scrittura privata del 30 novembre 2007 (pacificamente deputata a gestire ma tramite un arbitrato amministrato, tutte le potenziali controversie tra di esse insorte – cfr. doc. 1), (b) allorquando, dopo l'insorgenza della prima controversia, hanno sottoscritto il compromesso (esclusivamente – è pacifico – al fine di "proseguire la controversia prescindendo dall'amministrazione dell'arbitrato da parte della CCI e quindi a far decidere la controversia non già dal Tribunale Arbitrale della CCI ma da un Collegio Arbitrale") avrebbero dovuto limitare (peraltro senza dirlo) la facoltà di impugnazione per violazione delle regole di diritto alla sola lite già insorta.».

8.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché si risolve nella contestazione dell'esito interpretativo di un atto privato cui è giunta la corte di appello. Sostanzialmente si contrappone alla opinione di quest'ultima, quella preferita (perché per lei più vantaggiosa) della società ricorrente.

Orbene, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del 2026; Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che

in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, *cfr.*, *ex plurimis*, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. nn. 2607, 10786, 13621 e 18079 del 2024).

In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (*cfr.*, *ex aliis*, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "*fatto*" decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).

La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato,

la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

Nel quadro dei riportati principi, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali (quella compromissoria contenuta nell'*Atto di compromesso* richiamato dalla corte territoriale), in senso favorevole alla società ricorrente, diversa da quella, da essa contestata, preferita dalla corte capitolina, e mediante la riproduzione nel ricorso – onde sottoporle al riesame della Corte, parimenti inammissibile in questa sede – di contratti e scritti difensivi.

In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto di quell'*Atto di compromesso*, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell'esito dell'interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede.

9. L'ottavo motivo di ricorso denuncia un «*Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'esaminare la convenzione arbitrale, la Corte d'appello di Roma non ha considerato un passaggio fondamentale della medesima che, ove preso in esame avrebbe ribaltato l'esito della statuizione*». Si insiste nel sostenere la possibilità, nella specie, di impugnare il lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, aggiungendosi, sotto altro profilo, che «*la valutazione della Corte d'Appello è risultata essere viziata, anche dall'omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti [...]. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che, nel prendere in esame la clausola contrattuale di riferimento, la Corte d'Appello ha chiaramente omesso di prendere in esame una componente fondamentale di essa, così giungendo, evidentemente, a*

fraintenderla. [...]. La stessa, infatti, ha ritenuto il richiamo in essa contenuto alle previsioni del compromesso, limitato alla nomina del presidente, in ragione della mancata considerazione del (invero fondamentale) ulteriore riferimento alle norme del compromesso apposto in apertura della disposizione. [...]. Viceversa, il tenore della clausola è ben diverso ed è proprio il passaggio che il Giudice all'evidenza ha ommesso di considerare a chiarire, senza possibilità di smentita, l'erroneità della interpretazione di essa fornita dalla Corte d'Appello. [...]. Sono [...] le parti ad aver espressamente chiarito che il "presente compromesso" (nella propria interezza e senza limitazioni) "va a sostituire la clausola compromissoria contenuta nella Scrittura privata" e che, "pertanto", (e dunque in dipendenza della richiamata sostituzione) ogni ulteriore controversia sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale "secondo le previsioni del presente compromesso"».

9.1. Questo motivo è inammissibile per quanto si è già detto in relazione a quello precedente, ribadendosi, peraltro, che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. n. 5795 del 2017).

10. Il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:

IX) «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1455 c.c., rispetto all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto di interpretazione del contratto [...] e comunque omettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti [...] ha escluso l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e*

1455 c.c.) contestata con il terzo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo»;

X) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell'art. 2380-bis, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto di interpretazione del contratto [...] e comunque omettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti [...] ha escluso l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge (nella specie l'art. 2380-bis c.c.) contestata con il terzo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo»;

XI) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 2380-bis e 1453 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto di interpretazione del contratto [...] e comunque omettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti [...] ha escluso l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 1453 e 2380-bis c.c.) contestata con il terzo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».

10.1. Tutti questi motivi, volti a censurare le declaratorie di inammissibilità, rispettivamente, del terzo e quarto motivo di impugnazione del lodo definitivo pronunciate dalla corte distrettuale, sono scrutinabili congiuntamente perché caratterizzate dalla medesima causa di inammissibilità, da individuarsi in quelle stesse complessive considerazioni già esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) per giungere ad un'analoga declaratoria dei precedenti motivi settimo ed ottavo.

11. Il dodicesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazione meramente apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento al rigetto del quinto motivo di impugnazione del lodo definitivo formulato rispetto all'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. ed ex art. 829, comma

1, n. 5, c.p.c. da parte della Troisi». Con questa censura viene lamentata una pretesa motivazione in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale (cfr., *amplius*, pag. 14-15 della sentenza impugnata, da intendersi qui riprodotte per intuibili ragioni di sintesi) per disattendere entrambi i profili in cui era articolato il quinto motivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

11.1. Questa doglianza si rivela infondata, valendo, in proposito, le medesime argomentazioni già esposte (onde descrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente), per giungere ad un'analoga conclusione in relazione al precedente quarto motivo, altresì rimarcandosi che qui la motivazione apparente è denunciata mediante la comparazione con fatti di causa ed inoltre, non essendo stata richiamata (in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) la motivazione arbitrale, nemmeno è possibile apprezzare il requisito motivazionale della sentenza della corte d'appello.

Va aggiunto soltanto che quest'ultima, dopo aver riferito che gli arbitri avevano esaurientemente motivato sulla esistenza del nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Troisi (mancato invio della documentazione richiesta dal Comune di Pomezia) e lo stallo dell'*iter* amministrativo e, conseguentemente, sulla gravità dell'asserito inadempimento della odierna ricorrente (dando conto dei loro assunti), ha ritenuto che la censura di cui al quinto motivo di impugnazione del lodo definitivo altro non era che una inammissibile censura di merito della decisione arbitrale.

12. Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, pronunciando su di un motivo di impugnazione diverso da quello realmente formulato, ha erroneamente dichiarato inammissibile e rigettato il sesto motivo di impugnazione proposto dalla Troisi avverso il lodo definitivo benché sussistessero tutte le condizioni funzionali al relativo accoglimento*». La censura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a

disattendere la doglianza della Troisi (*"Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 4, c.p.c.: vizio di ultrapetizione per avere il Collegio posto a fondamento della domanda di risoluzione poi accolta un fatto costitutivo di inadempimento-inerzia non allegato a tal fine da Virgilio"*). Cfr. pag. 15 della sentenza qui impugnata) costituente il sesto motivo di impugnazione del lodo definitivo del 5 dicembre 2014.

La corte d'appello ritenne, in proposito, che *«Entrambe le parti hanno citato la memoria di Virgilio del 12 aprile 2013 per sostenere le opposte tesi. Tuttavia, risulta evidente come gli Arbitri abbiano operato una valutazione complessiva dell'inadempimento di Troisi, ponendo più che altro l'accento sul fatto che non era stata inviata al Comune di Pomezia la documentazione indicata nel provvedimento del 5 gennaio 2011 (lodo, pagina 43) mentre non risulta che abbiano attribuito rilevanza decisiva alle circostanze dedotte da Virgilio circa l'incontro con l'Assessore di cui alla comunicazione del Comune in data 23 settembre 2011. In definitiva, il motivo di nullità tende in sostanza a censurare l'erroneità nella valutazione del materiale probatorio da parte degli Arbitri, censura, questa, del tutto diversa da quella dedotta con il motivo in relazione alla nullità prevista dall'articolo 829, primo comma, n. 4, c.p.c.»*.

Assume oggi la Troisi che, *«anche in questa circostanza, la statuizione è affetta dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., in punto di differenza tra chiesto e pronunciato, da cui è discesa, come diretta conseguenza, quella dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c. Il Giudice a quo, infatti, anziché statuire rispetto al motivo di censura proposto, ossia in ordine alla intervenuta modificazione dei fatti costitutivi della domanda spiegata dalla controparte [...] riconducibile al*

Collegio, ha, ancora una volta, pronunciato rispetto ad un'altra richiesta, in punto di valutazione delle prove e di incidenza degli inadempimenti contestati dalla Virgilio invero mai formulata dalla Troisi».

12.1. Questo motivo si rivela inammissibile perché (come già accaduto con il secondo), in realtà, si traduce in un sindacato sull'esito della interpretazione della domanda della Virgilio, non consentito a questa corte perché affare proprio del giudice di merito (e la corte di appello ha motivato la ragione della sua decisione). Valgono, dunque, anche qui, per giustificare

la declaratoria di inammissibilità di questa doglianza, i medesimi principi giurisprudenziali richiamati nel precedente parag. 3.1.

Va aggiunto, peraltro, che la corte distrettuale ha affermato che l'inadempimento era stato ritenuto dagli arbitri sulla base di una valutazione complessiva e che, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente nemmeno ha fornito un quadro specifico e completo della motivazione del lodo così da consentire oggi a questo Collegio, di apprezzare quanto valutato dalla corte distrettuale.

13. Il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la «*Violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d'appello di Roma, innanzitutto ravvisando l'esperimento di una domanda che invero non era mai stata formulata, ha illegittimamente escluso la sussistenza del vizio di ultrapetizione che era stato proposto dalla Troisi mediante il settimo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo*». La censura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianza della odierna ricorrente (relativa alla statuizione di condanna di Troisi al risarcimento del danno da perdita di *chances*. «*Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 4, per aver accolto una domanda mai formulata da Virgilio; ex articolo 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per non avere il collegio deciso sulla domanda svolta da Virgilio, di risarcimento del danno da lucro cessante, e per non averla conseguentemente rigettata nel merito per infondatezza; ex articolo 829, comma 1, n. 9, violazione del contraddittorio e comma 3 c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico*». Cfr. pag. 16 della sentenza qui impugnata) costituente il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivo del 5 dicembre 2014.

La corte d'appello ritenne, in proposito, che «*La censura non è fondata in relazione ai motivi di nullità prospettati. In primo luogo, Virgilio aveva prospettato il danno da perdita di chance nella memoria del 12 aprile 2013 al punto 194. In secondo luogo, premesso che il danno da perdita di chance è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C., e rilevato che, ai sensi del 1223 c.c., il danno da inadempimento contrattuale suscettibile di*

risarcimento è costituito dalla perdita subita e dal mancato guadagno, ne discende necessariamente che il danno da perdita di chance, si ripete, pacificamente ammesso in giurisprudenza, non può che costituire una species del mancato guadagno. A seconda dei casi, il mancato guadagno può avere ad oggetto un vantaggio economico effettivamente realizzatosi, ma non per la parte adempiente, a causa dell'inadempimento dell'altra parte, oppure può avere ad oggetto un vantaggio economico non realizzatosi proprio a causa dell'inadempimento dell'altra parte. Nel primo caso la perdita è certa, ed è economicamente valutabile con sufficiente precisione; nel secondo caso occorre la sussistenza di elementi tali da far ritenere, secondo la regola del più probabile che non, che in assenza dell'inadempimento il vantaggio economico sarebbe stato raggiunto, di talché la quantificazione del danno non può che essere equitativa, avuto riguardo al grado di probabilità che la parte avrebbe avuto di conseguire il vantaggio economico. [...]. Nel caso in questione, il danno da lucro cessante non poteva che configurarsi quale danno da perdita di chance, atteso che il progetto edificatorio, come accertato dagli Arbitri, si è bloccato a causa dell'inadempimento di Troisi. Ne deriva, per un verso, che il Collegio arbitrale, contrariamente a quanto sostenuto da Troisi, ha provveduto su una domanda risarcitoria proposta da Virgilio; per altro verso, che la circostanza della mancata realizzazione del progetto edificatorio non sta affatto a significare l'insussistenza di un danno risarcibile, ma, al contrario, implica la risarcibilità del danno da lucro cessante nell'unica forma in cui tale danno poteva essere richiesto, ossia il danno da perdita di chance. In proposito è appena il caso di osservare come nel lodo impugnato gli Arbitri [...] hanno ritenuto: "Rispetto alla concreta fattispecie, va osservato che al momento attuale, non essendo intervenuto alcun atto preclusivo del programma edificatorio avviato con le delibere comunali del 2011, sussiste solo una ragionevole probabilità che l'iter di modificazione urbanistica possa andare a buon fine così da consentire lo sviluppo del progetto e la valorizzazione delle conseguenti potenzialità edificatorie dell'area. Del vantaggio economico conseguente, secondo il valore indicato dal consulente tecnico, Virgilio avrebbe potuto partecipare per una quota del 50%, pari a

circa euro 13.500.000, 00. Per la liquidazione del danno, il collegio rileva che, rispetto a un pregiudizio prospettico quanto al futuro mancato guadagno valutabile sotto il profilo della perdita di chances, debba tuttavia essere utilizzato il criterio ricavabile dal dettato dell'articolo 1226 codice civile. Quindi, considerato l'importo del rimborso del prezzo delle azioni conseguite da Virgilio e l'impegno finanziario che questa avrebbe comunque dovuto sostenere a termini di contratto [...], tenuto altresì conto delle numerose variabili e delle possibili incognite sui tempi di realizzazione del programma in relazione al completamento dell'iter urbanistico, il collegio ritiene equo riconoscere al titolo di danno l'importo di euro 6.700.000,00" (lodo definitivo pagina 48-49). Alla luce della riportata motivazione risulta, da un lato, che gli arbitri hanno individuato quegli elementi di certezza (delibere comunali del 2011) da cui trarre l'elevata probabilità della realizzabilità del programma edificatorio; dall'altro lato, risulta esaurientemente motivata la valutazione economica della perdita subita da Virgilio, mediante il ricorso alla valutazione equitativa del danno di cui all'articolo 1226 c.c.».

Assume oggi la Troisi che, «La statuizione in questione risulta affetta, (i) per un verso, dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (contestata mediante il presente motivo di impugnazione); (ii) per altro verso, come si rileverà (separatamente) nell'apposito motivo che segue, dal difetto assoluto di motivazione, e/o comunque da una motivazione solo apparente lesiva del minimo costituzionale e come tale censurabile dinanzi all'intestata Suprema Corte. [...]. Ora se si considera che, dinanzi al motivo di impugnazione per nullità all'uopo presentato [...], la Corte d'Appello di Roma ha apoditticamente ritenuto che il riferimento al punto 194 della memoria del 12 aprile 2013 avrebbe costituito una domanda processuale intesa al risarcimento di un danno da perdita di chance invero mai compiutamente richiesto, appare evidente che il sindacato del Giudice a quo (espressamente tenuto ad interpretare la domanda proposta dalla Virgilio in sede arbitrale per verificare la ricorrenza, o meno, delle ipotesi di nullità dinanzi a sé denunziate) abbia travalicato i limiti dianzi menzionati, conducendo all'individuazione di una domanda processuale invero

inesistente. Vizio, come tale, [...] sindacabile dinanzi a codesto Supremo Collegio, da ritenersi, in tali circostanze, giudice del fatto, titolare del "potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti».

13.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché carente di autosufficienza, non riportando il contenuto degli atti di parte richiamati, così mostrando di non considerare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (*cf.* Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025). Nella specie, la corte territoriale ha riferito che la richiesta di risarcimento del danno da perdita di *chance* c'era stata e l'odierna censura, non riportando il contenuto specifico degli atti richiamati, non consente a questo Collegio la relativa verifica.

In proposito, giova ricordare che sicuramente è vero che, in caso di *error in procedendo*, la corte è giudice anche del fatto processuale ed è autorizzata ad accedere al fascicolo di ufficio, ma tanto postula che il motivo – diversamente da quanto accaduto nella specie per quanto si è appena spiegato – sia stato redatto in modo ammissibile (*cf.* Cass., SU, n. 20181 del 2019).

In definitiva, la decisione oggi impugnata si fonda, sullo specifico punto, su due *rationes decidendi*, vale a dire (a) la presenza della domanda sul danno da perdita di *chance* nel punto 94 della memoria del 12 aprile 13 e (b) la riconducibilità di tale danno a quello da lucro cessante.

La prima di esse non è stata impugnata in modo idoneo, sia perché non è stata illustrata in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. la complessiva *causa petendi* relativa al danno, in modo da apprezzare se,

realmente, fosse effettivamente del tutto assente ogni riferimento alla perdita di *chance*, sia perché, comunque, attinge (inammissibilmente per quanto si è già precisato scrutinandosi i motivi secondo e tredicesimo) l'interpretazione della domanda, che è valutazione riservata al giudice del merito, qui, dunque, il collegio arbitrale.

Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa e/o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, *in parte qua*, della sentenza stessa (*cfr.*, *ex multis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. nn. 22697, 10012 e 3194 del 2021).

14. Il quindicesimo motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazione meramente apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento al rigetto del settimo motivo di impugnazione del lodo definitivo formulato dalla Troisi*». Con questa censura viene lamentata una pretesa motivazione apparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale, e riportato nel motivo precedente, per disattendere il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

14.1. Questo motivo risulta infondato, valendo, in proposito, oltre alle argomentazioni del motivo precedente, quelle già esposte (onde descrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente) per giungere ad un'analogica conclusione in relazione ai precedenti motivi quarto e dodicesimo, altresì dandosi atto che la corte distrettuale ha fornito una esaustiva motivazione circa il proprio convincimento quanto all'essere stata formulata, nella specie, anche la domanda risarcitoria di danno da perdita di

chance (e non rilevando, in relazione al vizio così oggi denunciato, la correttezza, o non, di tale spiegazione).

15. Il sedicesimo motivo di ricorso denuncia la «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1225, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha disatteso il settimo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo affermando la sostanziale sovrapponibilità tra il danno da lucro cessante e il danno da perdita di chance laddove il secondo costituirebbe species del primo tanto dal doversi escludere il doveroso esperimento di apposita domanda per richiederne la liquidazione*». La censura è ancora rivolta contro le già riportate affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianza della odierna ricorrente, relativa alla statuizione di condanna di Troisi al risarcimento del danno da perdita di chances, costituente il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivo del 5 dicembre 2014.

Assume oggi la Troisi che, «*Diversamente da quanto ha finito per affermare la Corte d'Appello, [...], sulla distinzione tra "mancato guadagno" e "perdita di chance" non vi sono dubbi: non si tratta, infatti, di sinonimi (come pare asserirsi nel contesto della sentenza) ma di locuzioni che stanno ad indicare diverse, autonome, non interscambiabili, né "continenti", poste risarcitorie. Vi è, infatti, una radicale "differenza tra danno futuro, in termini di lucro cessante, sia pure non così certo come il danno già verificato nel momento del giudizio, sicché la sua liquidazione deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità, e danno da perdita di chance, che è invece un danno potenziale" (così, Cass. 13.6.2014, n. 13491), tanto che le due poste formano oggetto di distinte domande e sono cumulabili nel medesimo giudizio (cfr. in tal senso, Cass. l 1.5.2010, n. 11353)*».

15.1. Questo motivo non merita accoglimento stante quanto si è già detto in relazione a quelli (quattordicesimo e quindicesimo) ad esso immediatamente precedenti, secondo cui il danno da perdita di *chance* era stato prospettato dalla Virgilio. Il tutto senza sottacere, peraltro, che la corte di appello non ha sostenuto affatto che il danno da lucro cessante e da perdita

di *chance* siano la stessa cosa, ma soltanto che la quest'ultimo sia una *species* del mancato guadagno.

16. Il diciassettesimo motivo di ricorso denuncia la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell'art. 1223 c.c. e dei principi in tema di risarcimento del danno, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto di interpretazione del contratto [...] e comunque omettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti [...] ha escluso l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge (nella specie l'art. 1223 c.c.) contestata con il primo capo dell'ottavo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo*».

16.1. Questo motivo, volto a censurare la declaratoria di inammissibilità della prima parte dell'ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivo pronunciata dalla corte distrettuale, è inammissibile perché si risolve nella contestazione dell'esito interpretativo di clausole contrattuali come effettuato dalla corte capitolina. Valgono, dunque, quelle stesse complessive considerazioni generali già esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) per giungere ad un'analogia declaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo.

Né risulta ragionevolmente ipotizzabile, nella specie, la violazione di principi di ordine pubblico come prospettata dalla ricorrente. Per il resto, la censura è esclusivamente di merito.

17. Il diciottesimo motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazione meramente apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità ed al rigetto del secondo e del terzo capo dell'ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivo formulato dalla Troisi*». Con questa censura viene lamentata una pretesa motivazione apparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale, per disattendere gli ulteriori profili (*Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c., per avere il Collegio provveduto*

alla quantificazione del danno omettendo di prendere in esame gli indici espressamente a tal fine allegati ed invocati da Virgilio stessa [passività e fiscalità latente riferite a Nofdam]; nonché ex articolo 829, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione in ordine a quale sarebbe la chance che Virgilio avrebbe perso e all'esistenza di passività sociali e fiscalità latente [poste da considerarsi ai fini dell'individuazione del quantum]) dell'ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

In proposito, la corte capitolina ha opinato che «È evidente che con detti motivi la parte impugnante censura, inammissibilmente, il merito della liquidazione del danno effettuata dagli Arbitri in via equitativa. In ogni caso, Troisi manca del tutto di considerare che gli arbitri, dopo aver riportato la stima del c.t.u. secondo la quale Virgilio avrebbe potuto partecipare per una quota del 50%, pari a circa euro 13.500.000,00, hanno invece ritenuto di dover liquidare il danno in via equitativa, giungendo al riconoscimento di una somma di gran lunga inferiore a quella stimata dall'ausiliare e, dunque, non ancorata al valore individuato dal c.t.u. Invero, gli Arbitri hanno considerato, ai fini della valutazione equitativa, una serie di criteri, tra cui l'impegno finanziario che Virgilio avrebbe dovuto sostenere a termini del contratto, oggetto di discussione tra le parti, criteri che hanno più che dimezzato l'importo indicato dall'ausiliare. Ne deriva l'insussistenza delle ipotesi di nullità oggetto del motivo in esame».

Assume oggi la ricorrente che, «anche in questo caso, la motivazione che precede (i) per un verso, debba ritenersi "del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione" rispetto alla domanda formulata [...]; (ii) per altro verso, esuli completamente dall'esame critico delle censure poste a fondamento dell'impugnazione».

17.1. Questo motivo è infondato, sia per quanto già detto relativamente a quello ad esso immediatamente precedente, sia tenuto conto delle complessive puntualizzazioni, di carattere generale, già esposte (onde descrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessa

e/o apparente) per giungere ad un'analogha conclusione in relazione ai precedenti motivi quarto, dodicesimo e quindicesimo motivo.

Il tutto, peraltro, senza sottacere che l'odierna doglianza, lungi dal denunciare concretamente una motivazione apparente della sentenza oggi impugnata, si risolve, in realtà, sostanzialmente, in una confutazione degli argomenti rinvenibili in quest'ultima.

18. Il diciannovesimo motivo di ricorso denuncia la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell'art. 1223 c.c. e dei principi in tema di risarcimento del danno, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto di interpretazione del contratto [...] e comunque omettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti [...] ha escluso l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge (nella specie l'art. 1223 c.c.) contestata con il primo capo del nono motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo*».

18.1. Questo motivo, volto a censurare la declaratoria di inammissibilità della prima parte del nono motivo di impugnazione del lodo definitivo pronunciata dalla corte distrettuale, si rivela inammissibile per quelle stesse complessive considerazioni generali già esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) per giungere ad un'analogha declaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e diciassettesimo.

19. Il ventesimo motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazione meramente apparente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento al rigetto del secondo e del terzo sottomotivo relativi al nono motivo di impugnazione del lodo definitivo formulato dalla Troisi*». Con questa censura viene lamentata una pretesa motivazione apparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale, per disattendere gli ulteriori profili (*Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 5, c.p.c. [omessa motivazione sull'esistenza di una chances superiore al 50% di conclusione favorevole*

dell'iter e realizzazione del progetto edilizio]; ex articolo 829, comma 1, n. 12, c.p.c. [omessa pronuncia sull'esistenza di vizi del procedimento amministrativo idonei a precludere la sua conclusione e così ad escludere la possibilità di implementare il progetto]; in via subordinata, ex articolo 829, comma 1, n. 5, c.p.c. [motivazione solo apparente].) del nono motivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

In proposito, la corte capitolina ha opinato che «Entrambi i motivi di nullità oggetto della censura sono infondati. È evidente che tanto il consulente quanto gli arbitri, nel valutare la perdita di chance hanno ricostruito la probabilità di successo del progetto partendo da una valutazione ex ante, ossia collocata al momento dell'adozione delle citate delibere del 2011. Ed infatti, il Collegio arbitrale, nel difendere l'operato del c.t.u. rispetto alle critiche mosse da Troisi, ha precisato che esse "nel complesso appaiono inidonee a contraddire i risultati peritali che necessariamente si svolgono su un piano prognostico e come tali vengono valutati dal Collegio)". Pertanto le deduzioni e le eccezioni riproposta con il motivo in esame, contrariamente a quanto sostenuto da Troisi, sono state pienamente valutate e ritenute infondate dal Collegio arbitrale, in quanto espressione di una inammissibile valutazione ex post del procedimento amministrativo afferente la valorizzazione dei terreni di proprietà di Nofdame».

Assume oggi la ricorrente essere «Di immediata evidenza come la statuizione della Corte d'Appello si risolva, nuovamente, in una "motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione" (cfr., in termini, Cass. 7, luglio 2020, n. 14086) difettando qualsivoglia apporto argomentativo che presenti un effettivo esame critico dei motivi di censura formulati [...]. Come di consueto, infatti, il Giudice a quo, orientato a spogliarsi della cognizione della controversia nel più breve tempo possibile e senza preoccuparsi di comprendere ed esaminare le censure effettivamente spiegate dall'odierna ricorrente, si è affidato alle solite petizioni di principio, prive di qualsiasi portata esplicativa idonea a chiarire le ragioni di ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione spiegati».

19.1. Questa doglianza è infondata, essendo sufficienti, in proposito (onde descrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente), le argomentazioni generali già esposte per giungere ad un'analoga conclusione in relazione ai precedenti motivi quarto, dodicesimo, quindicesimo e diciottesimo.

Ancora una volta, peraltro, la pretesa motivazione apparente è irritualmente denunciata mediante comparazione con circostanze esterne.

20. Il ventunesimo motivo di ricorso prospetta la *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 9, e n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d'appello di Roma, omettendo di considerare la reale estensione del motivo di impugnazione spiegato, si è dichiarata priva degli elementi per deliberare il decimo motivo di impugnazione proposto dalla Troisi avverso il lodo definitivo, così finendo illegittimamente per non pronunciare»*. Con questa censura viene contestato quanto sostenuto dalla corte territoriale per disattendere il decimo motivo (*Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 9, c.p.c. [violazione del contraddittorio in ordine alle valutazioni compiute dal Perito] e n. 5 c.p.c. [omessa motivazione, perché solo apparente, sull'asserita incapacità dei rilievi tecnici svolti da Troisi di incrinare le risultanze della c.t.u.]*) di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

In proposito, la corte capitolina ha opinato, *«quanto alla violazione del contraddittorio, che il motivo si rivela fin qui del tutto generico, mancando il riferimento a quale dei profili oggetto di osservazioni critiche e di richiesta di convocazione del c.t.u., rilevante ai fini del giudizio, non sia stato oggetto di valutazione da parte dell'ausiliare, prima, e da parte del Collegio arbitrale. Quanto al difetto di motivazione (perché solo apparente), Troisi si riporta alle osservazioni critiche alla c.t.u. che evidenziavano una "evidente e cospicua sovrastima del valore del terreno da euro 27.500.000 a euro 15.750.000", avendo il c.t.u. basato la stima del valore sul calcolo dei "flussi di cassa" generati dal progetto, attualizzati mediante la formula indicata a pagina 28*

della c.t.u., corretta in astratto, ma in concreto male applicata: infatti il periodo "t" di tempo avrebbe dovuto essere "0" nel 2012, "1" nel 2013, "2" nel 2014 e così via, sino a "11" nel 2023. Invece, nella tabella del c.t.u. si trovano una serie di numeri privi di qualsiasi logica: 0,01 nel 2012, 0,66 nel 2013, 1,31 nel 2014 e così via. Sostituendo i valori errati con quelli corretti, si otterrebbe un valore del terreno inferiore a quello dichiarato dall'ausiliare di 12 milioni di euro. Per il resto, il motivo riporta alle pagine 77-82 le osservazioni critiche del consulente di parte e deduce la sola apparente motivazione del lodo non avendo gli arbitri in alcun modo motivato circa le critiche specifiche e circostanziate mosse dal CTP al consulente tecnico. Osserva la Corte che il motivo riproduce esclusivamente le critiche mosse da Troisi e dal consulente di parte alla c.t.u. sui punti specifici indicati e, tuttavia, non riproduce affatto le risposte che, in relazione ai singoli profili oggetto di critica, il c.t.u. ha riportato nella relazione definitiva, eccezion fatta per la "rispedizione al mittente" degli attacchi personali al c.t.u. Risulta, invero, che il c.t.u. aveva inviato ai consulenti di parte la bozza dell'elaborato peritale, sulla cui base, prima della stesura definitiva, e i c.t.p. avevano potuto formulare le proprie osservazioni; successivamente il c.t.u., nel proprio elaborato tecnico definitivo, aveva risposto ai rilievi critici svolti dai suddetti consulenti. Nel motivo in esame, le risposte del c.t.u. sui singoli punti oggetto del motivo di impugnazione non vengono riportate. Così proposto, pertanto, il motivo risulta incompleto, non essendo possibile per la Corte apprezzare se effettivamente vi sia stata una lesione del contraddittorio o una omessa motivazione da parte degli Arbitri perché il c.t.u. non ha risposto alle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte di Troisi e, di rimando, perché gli Arbitri non le hanno valutate. In sostanza, il motivo non dimostra la sussistenza dei profili di nullità oggetto di censura».

Assume oggi la ricorrente che la corte di appello, «tenuta, per legge, a statuire su tutte le domande pronunciate e non oltre i limiti di esse, ha frapposto un ostacolo all'esercizio della propria funzione del tutto inesistente, laddove nel contesto degli atti sussistevano tutti i riferimenti necessari allo scopo. Così facendo, quindi, ha violato l'obbligo di decidere di cui all'art. 112

c.p.c. sottraendosi dal dovere di pronunciare sulle domande (da apprezzare nella loro interezza) formulate dalla Troisi».

20.1. Questo motivo si rivela infondato, posto che, tenuto conto di quanto affermato dalla corte di appello e, soprattutto di quanto riferito dalla stessa ricorrente, è inipotizzabile un'omessa pronuncia, avendo la medesima corte rilevato, invece, carenze nella articolazione della censura.

21. Il ventiduesimo motivo di ricorso prospetta la «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello di Roma ritenuto inammissibile l'undicesimo motivo di impugnazione proposto dalla Troisi avverso il lodo definitivo considerando erroneamente il relativo contenuto esterno alla portata applicativa della norma*». Con questa censura viene contestata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla corte territoriale relativamente all'undicesimo motivo (*Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 11 c.p.c.; insanabile [duplice] contraddittorietà della motivazione in punto di liquidazione del quantum del risarcimento del danno*) di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

In proposito, la corte capitolina ha ritenuto applicabile «*il principio, formulato in relazione all'articolo 829 prima della modifica del 2006, secondo il quale: In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. n. 11895 del 28/05/2014)*».

Assume oggi la ricorrente che «*la statuizione appare radicalmente errata nella misura in cui è evidente, dal tenore del disposto normativo, come il*

motivo di nullità del lodo previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., abbracci anche l'ipotesi in cui la motivazione sia, in sé considerata, contraddittoria e foriera di argomentazioni fra esse illogiche ed inconciliabili. Non v'è alcun appiglio interpretativo, d'altro canto, che potrebbe condurre a ritenere il contrario, non potendosi certo immaginare simili limitazioni nell'assoluto silenzio della disposizione».

21.1. Questo motivo, oltre che assolutamente generico, si rivela totalmente infondato, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide ed intende ribadire, richiamato dalla corte capitolina.

22. Il ventitreesimo motivo di ricorso denuncia la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 828 ed 829 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la corte di appello proceduto a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per mero (denegato) vizio formale attinente la rubrica del motivo, così omettendo illegittimamente di decidere sul punto*». Con questa doglianza viene contestata nuovamente la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla corte territoriale relativamente all'undicesimo (già riportato) motivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi, sotto un profilo diverso da quello esposto nel motivo precedente.

Assume la ricorrente che «*il giudice a quo ha ritenuto che l'esponente avesse censurato una contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione (e non, invece, "disposizioni contraddittorie" del lodo), di talché la richiamata censura avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. All'esito di tale considerazione, quindi, e rimanendo ancorato alla qualificazione del motivo proposta dall'odierna ricorrente, ha omissso di esaminare il contenuto*». Aggiunge che, «*in linea con quanto affermato da codesto Supremo Collegio, il Giudice dell'impugnazione non può mai sottrarsi al "dovere di decidere", invocando l'inammissibilità della censura, per il sol fatto che il soggetto impugnante abbia veicolato il proprio vizio mediante un mezzo di critica diverso da quello ritenuto pertinente; ove, infatti, il motivo di impugnazione contenga tutti i presupposti per essere comunque esaminato*

(in relazione ad altro mezzo di critica), grava sul Giudice l'obbligo di delibarlo, previa relativa riqualificazione».

22.1. Questa doglianza è inammissibile, alla stregua del principio di specificità dei motivi che deve caratterizzare il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, oltre che per estraneità alla effettiva *ratio decidendi* (è necessaria l'impossibilità assoluta di ricostruire il fondamento della decisione), *in parte qua*, della sentenza impugnata, la cui motivazione non autorizza minimamente la conclusione che la inammissibilità dalla stessa ivi pronunciata sia stata dovuta ad un problema di rubrica.

23. Il ventiquattresimo motivo di ricorso lamenta la «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. e dell'art. 816-bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte d'appello di Roma ha escluso l'omessa pronuncia censurata dalla Troisi con il tredicesimo motivo di impugnazione del lodo definitivo paventando l'esistenza di inconfigurabili preclusioni nel procedimento arbitrale*». Con questa doglianza viene contestata l'assunto con cui la corte capitolina ha rigettato il tredicesimo motivo (*Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.: omessa pronuncia sull'eccezione di grave e duplice abusivo dell'azione di risoluzione come veicolo di accesso ad un astronomico lucro cessante*) di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla Troisi.

Quella corte ha rimarcato, in proposito, che, «*come risulta dalla stessa esposizione del motivo, l'eccezione del carattere abusivo dell'azione di risoluzione proposta da Virgilio è stata sollevata da Troisi solamente con la seconda comparsa conclusionale del 22 settembre 2014. L'eccezione è stata pertanto introdotta nel giudizio arbitrale ben oltre i termini previsti per la fissazione del thema decidendum, con la conseguenza che il Collegio arbitrale non è incorso in omessa pronuncia in relazione a detta eccezione, in quanto tardivamente sollevata*».

La ricorrente ascrive alla medesima corte di avere «*postulato, ai fini del decidere, la sussistenza di preclusioni (assertive ed istruttorie) invero inesistenti nel procedimento arbitrale*».

23.1. Questa censura non merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni già esposte sull'analogia doglianza contenuta nel precedente sesto motivo.

Il fatto, poi, che l'eccezione in questione sarebbe stata formulata solo nella comparsa conclusionale rende la decisione della corte di appello pienamente coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 190, comma 2, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (cfr. Cass. n. 11547 del 2019).

A ciò va aggiunto che l'assenza di preclusioni fa pur sempre salvo il rispetto del principio del contraddittorio, sicché deve ritenersi che la *ratio decidendi*, in parte qua, della sentenza impugnata, sia che un'eccezione sollevata con la seconda comparsa conclusionale non consenta il rispetto del contraddittorio: *ratio*, questa, tuttavia non colta dal motivo in esame.

In ogni caso, considerando che integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., mentre è suscettibile di determinare vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la pretermissione, da parte del giudice, del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore (cfr. Cass n. 459 del 2021), il Collegio rimarca che ciò che risulta contestato perché asseritamente non esaminato, alla luce della valutazione della corte, sul punto non specificamente impugnata, non è un fatto suscettibile di essere qualificato come eccezione, bensì l'abuso nell'esercizio dell'azione di risoluzione, e, dunque, un mero argomento difensivo.

24. Il venticinquesimo motivo di ricorso, infine, denuncia la «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 829, comma 3, c.p.c., nonché*

degli artt. 1460, 2909 e 2907 c.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto di interpretazione del contratto [...] e comunque omettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti [...], ha escluso l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 1460, 2909 e 2907 c.c.) contestata con il dodicesimo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo e i due motivi di impugnazione proposti avverso il lodo parziale nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio n. 1202/2015».

24.1. Questa doglianza, volta a censurare la declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo parziale non definitivo pronunciata dalla corte distrettuale (praticamente l'ultimo tra tutti i motivi di impugnazione complessivamente scrutinati da quest'ultima), si rivela inammissibile per quelle stesse complessive considerazioni generali già esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) per giungere ad un'analogia declaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo.

25. In conclusione, l'odierno ricorso promosso da Troisi Investissement Internationaux SPF S.À.R.L. deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento*».

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso di Troisi Investissement Internationaux SPF s.à.r.l. e la condanna alla refusione delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 35.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.

Il Presidente
Enrico Scoditti